

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 12/02/2019

### FATTO

Il cliente con il ricorso censura la condotta dell'intermediario deducendo, in primo luogo, la gravosità delle condizioni economiche applicate dall'intermediario al versamento di 38.400 Franchi Svizzeri sul proprio conto corrente, disposto in data 11.12.2013; in particolare, evidenzia che il tasso di cambio è stato sensibilmente superiore a quello ufficiale della BCE e la commissione pari a € 150,00.

In secondo luogo, il ricorrente evidenzia il ritardo con cui l'intermediario ha provveduto all'accredito del valore di un assegno circolare – pari a 200.000 Franchi Svizzeri – sul proprio conto corrente. In particolare, l'assegno veniva presentato all'incasso in data 12.12.2013 e accreditato il giorno 07.01.2014, a fronte di una sensibile rivalutazione dell'Euro sul Franco verificatasi medio tempore.

Pertanto, la parte ricorrente, esperito senza successo il reclamo, domanda il risarcimento del danno conseguente ai predetti inadempimenti (quantificato in € 1.459,74), oltre alla condanna dell'intermediario al pagamento dell'ulteriore somma di € 300,00 per il ritardo con cui l'intermediario avrebbe riscontrato le richieste informative formulate dal cliente.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva, con riferimento all'operazione di versamento di contanti, che lo spread e le commissioni applicate non sono state oggetto da parte dell'ufficio postale interessato di alcuna valutazione discrezionale al momento dell'esecuzione dell'operazione; ciò in quanto le condizioni economiche applicate sono



quelle in vigore per tutte le dipendenze dell'intermediario al momento dell'esecuzione dell'operazione.

In merito alla negoziazione dell'assegno, evidenzia che l'accredito e la disponibilità sul conto beneficiario dei titoli esteri avviene "al dopo incasso", ovvero solo nel momento in cui la banca estera riconosce materialmente all'intermediario resistente il credito dovuto. Da ciò consegue che al momento della negoziazione non è possibile indicare la data in cui l'operazione potrà essere perfezionata sul conto corrente. La valuta riconosciuta varia a seconda dello Stato di emissione dell'assegno ed in coerenza con le rispettive legislazioni ivi vigenti. Le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato al momento in cui l'operazione viene perfezionata, avendo riguardo alla tipologia dell'operazione stessa.

Chiede, pertanto, che il ricorso sia rigettato.

In occasione della riunione del 21 giugno 2018 il Collegio ha sospeso il procedimento, disponendo che «[...] che l'intermediario produca le condizioni generali di contratto con particolare riferimento alla negoziazione degli assegni tratti all'estero [...]».

L'intermediario non ha provveduto alla richiesta di integrazione documentale.

## DIRITTO

Il Collegio osserva che sulla base delle deduzioni delle parti e dei documenti acquisiti, sul piano fattuale, possono considerarsi pacifici i fatti di causa. In particolare e per un verso, la circostanza che in relazione all'operazione di versamento di contanti, il cliente abbia provveduto al versamento di 38.400 Franchi Svizzeri sul proprio conto in data 11.12.2013 e che l'intermediario abbia applicato un cambio di € 1,00 = CHF 1,239721 – a fronte di un cambio ufficiale BCE pari a € 1,00 = CHF 1,2219 – oltre a una commissione di € 150,00.

Per altro verso, la circostanza che - in relazione all'operazione di versamento dell'assegno di 200.000 Franchi Svizzeri – il cliente abbia presentato il titolo all'incasso in data 12.12.2013, mentre l'accredito del controvalore in Euro (pari a € 161.225,31) sarebbe avvenuto solo il 07.01.2014 e, cioè, dopo ventisei giorni. Nelle more dell'accredito, il Franco Svizzero si sarebbe sensibilmente (1,27%) svalutato rispetto all'Euro.

Occorre, inoltre, sottolineare che nessuna delle parti in causa ha prodotto copia del contratto di conto corrente.

Movendo da tali dati fattuali e dalla prima questione relativa al versamento in contanti di valuta estera, il Collegio – in linea con un consolidato orientamento - rileva che l'intermediario ha maggiorato il cambio applicato di uno scarto del quale non risulta essere stata data alcuna preventiva informazione al cliente e che, pertanto, non risultava in alcun modo oggetto di statuizione negoziale.

L'intermediario ha in tal modo violato l'art. 116 T.U.B. e, in particolare, le "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia 29 luglio 2009 (e smi)", laddove prevedono, in materia di pubblicità e informativa precontrattuale riguardanti l'acquisto e la vendita di valuta estera, che «[...] i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell'operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo. [...] (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 1013/2016, 4079/2013, 713/2011; Collegio di Roma, decisione n. 3937/2014).



Ne discende l'obbligo di restituzione della differenza applicata rispetto al tasso ufficiale BCE, pari alla data dell'11/12/2013 a € 1,00 = CHF 1,2219, come dedotto dal ricorrente e confermato nelle risultanze dell'Archivio dei cambi della Banca d'Italia.

Parimenti, in assenza di prova da parte dell'intermediario della fonte negoziale dell'addebito della commissione di € 150,00, dovrà essere restituito anche tale importo.

Venendo al secondo profilo della controversia relativo all'operazione di versamento dell'assegno in valuta estera, il Collegio osserva che le Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Tit. IV, Cap. 11, Sez. V, della Banca d'Italia dispongono che «[...] 2.2 Assegni tratti su altre banche. La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilità di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso. Nella prassi, le banche tengono conto di ciò attribuendo all'operazione valute convenzionali, successive rispetto alla presentazione del titolo [...]».

Inoltre, l'art. 120 T.U.B. prevede, al primo comma, che «[...] Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento [...]».

Tale ultima disposizione, tuttavia, fa riferimento agli assegni emessi o tratti da una banca insediata in Italia e non, come nel caso di specie, all'estero. E, infatti, si è evidenziato che la materia della negoziazione degli assegni tratti sull'estero è regolata, in assenza di una specifica normativa nazionale o europea, dalle condizioni generali di contratto (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 1994/2011).

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta acquisito agli atti alcun documento contrattuale vincolante per le parti dal quale emerga il regolamento della negoziazione di assegni esteri.

Deve, quindi, reputarsi corretta l'affermazione dell'intermediario sull'applicabilità del regime "al dopo incasso" all'assegno oggetto di causa e rilevarsi che i tempi di verifica dell'incasso nel caso di specie non appaiono abnormi, tenuto conto, tra l'altro, del periodo festivo durante il quale è maturato il tempo dell'incasso.

La domanda sul punto della parte ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.

Parimenti infondata, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio, è la domanda di risarcimento di € 300,00 in relazione ad asseriti ritardi dell'intermediario nei riscontri alle doglianze del cliente.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca la somma determinata secondo i criteri di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA